



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ad Indirizzo Musicale
"MONS. GAGLIANO" PAIC811008
Via Caduti di Nassiria n°4 - 90010 Altavilla Milicia
Tel. 091 951037 Fax 091 915120 E-Mail paic811008@istruzione.it
C.F. 87001450821**

REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI

Aggiornato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09.04.2019

VIGILANZA ALUNNI

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:

- *Art. 1 - Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula*
- *Art. 2 - Durante lo svolgimento delle attività didattiche*
- *Art. 3 - Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi*
- *Art. 4 - Nel corso dell'intervallo/ricreazione*
- *Art. 5 - Durante gli spostamenti tra aule e/o palestra/laboratori*
- *Art. 6- Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni*
- *Art. 7- In riguardo agli alunni diversamente abili*
- *Art. 8 - Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione*
- *Art. 9- Sull'accesso di altre persone all'edificio*
- *Art. 10- Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio*
- *Art. 11- In caso di sciopero*
- *Art. 12- Norme finali*

Art. 1. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**.

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore.

Art. 2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

E' compito del docente evitare che gli alunni rechino danno alle dotazioni scolastiche, e impedire che essi compiano atti dannosi a terzi o a se stessi nel rispetto dei regolamenti disciplinari interni come previsto da patto di corresponsabilità.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni** sino al suo ritorno, fino ad un massimo di 15 minuti.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

Art. 3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle classi.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "Libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

Il collaboratore fiduciario di plesso, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, deve accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi e predisporre la vigilanza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.**

Art. 4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione (15'), si dispone che detta vigilanza venga effettuata **ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora in cui ricade la ricreazione**; gli alunni sostano all'interno dell'aula, sorvegliati dall'insegnante dell'ora in questione.

Visto quanto deliberato nel collegio del 02/09/2016, la ricreazione alla scuola secondaria di primo grado si effettuerà, durante il I Quadrimestre, dalle 10.45 alle 11.00, durante il secondo, dalle 11.05 alle 11.20; gli alunni potranno uscire per andare in bagno massimo due volte al giorno e mai durante l'intervallo, dalle ore 09.00 alle ore 10.40 e dalle ore 11.15 alle ore 13.00 (nel II quadrimestre dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.00).

Per quanto riguarda la scuola primaria, la ricreazione è prevista in due distinti momenti (alle ore 10:00 circa per 15' e alle ore 12:00 breve pausa) il martedì e il giovedì, a motivo dell'uscita posticipata alle ore 14:00, come deliberato in sede di collegio dei docenti in data 3 Settembre 2018-

L'uso dei bagni dopo l'intervallo (dalle ore 11:00, alle ore 11:30) sarà vietato per consentire ai collaboratori di effettuare le opportune pulizie.

Art. 5. Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o palestra/laboratori.

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di ed. motoria accompagnare dalle aule alla palestra e viceversa; gli spostamenti dall'aula alla palestra dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio onde non recare disturbo alle altre classi.

Art. 6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l'androne e le ulteriori uscite degli edifici sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di

prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi corridoi e piani di servizio.

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'androne e alle uscite secondarie degli spazi interni.

Nel plesso della scuola dell'infanzia gli alunni saranno prelevati dai genitori o da chi delegato per iscritto da essi.

Nel plesso della scuola primaria i genitori preleveranno gli alunni delle classi prime al primo suono della campana e in seguito saranno prelevati gli alunni delle altre classi. Gli alunni non prelevati e che non hanno l'autorizzazione per l'uscita autonoma, rimarranno in custodia dei rispettivi insegnanti dell'ultima ora di lezione per 10 minuti sino all'arrivo dei genitori e/o delegati. Trascorso tale limite di tempo saranno affidati ai collaboratori scolastici preposti fino all'espletamento delle loro funzioni, trascorso tale tempo saranno affidati alla Polizia Urbana.

Nel plesso della scuola secondaria di primo grado potranno lasciare l'edificio scolastico nel seguente modo: le classi del primo piano usciranno al suono della prima campana, quelli del piano terra al suono della seconda campana.

Art. 7. Vigilanza sugli alunni diversamente abili.

La vigilanza su alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello fornito dalla Segreteria.

Per l'organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento appositamente predisposto.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 10/15 alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori

Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. E' necessario acquisire il **consenso scritto da parte dei genitori**.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato **un elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe/sezione.

Ogni alunno dovrà essere dotato di **foglio individuale di riconoscimento** recante i dati dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Art. 9 - Vigilanza sull'accesso di altre persone all'edificio

Le porte di ingresso agli edifici, dove non sono ubicati gli uffici di segreteria e presidenza, devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita.

Al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e dei cancelli e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare.

E' vietato a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica accedere agli edifici delle scuole senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico/Vicario o del Fiduciario di plesso.

I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio, ma possono accedervi per conferire con gli insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico o su appuntamenti concordati con gli stessi insegnanti.

Limitatamente alla scuola primaria, qualora si verifichi un'uscita anticipata degli alunni, i genitori o delegati attenderanno nell'aula sita a destra dell'ingresso che il proprio figlio o alunno sia accompagnato dal collaboratore scolastico;

Per eventuali ed eccezionali colloqui dei genitori con gli insegnanti autorizzati dal DS e dopo averne data comunicazione ai collaboratori del DS, sarà messa a disposizione l'aula succitata, sita a destra dell'ingresso. La classe del docente interessato sarà affidata alla custodia del collaboratore scolastico. Tali incontri avranno una durata massima di dieci minuti, per evitare di compromettere il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

-Prestare il primo soccorso

- immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno.
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.
- La segreteria provvederà a comunicarlo all' Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Art. 11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Art. 12. Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino a successiva modifica

